



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*  
*-Procedure Concorsuali-*

---

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Rossella Talia	Presidente
Dott. Barbara Vacca	Giudice rel.
Dott. Maria Cecilia Branca	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **KUMAR GULSHAN** (c.f. KMRGSH67R22Z222R), residente a Forlimpopoli, via A. Diaz n. 64, nel procedimento **R.G. n. 9/2022**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 02/09/2022 dal medesimo debitore

**KUMAR GULSHAN** (c.f. KMRGSH67R22Z222R), residente a Forlimpopoli, rappresentato e difeso dall'avv. **RICCARDO PAGANINI** (c.f. PGNRCR86H27D704C) presso il cui studio legale è domiciliato sito in Forlì, via Baratti n. 10 ed assistito dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa **ILARIA BELLINI**

- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV

del CCII;

- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, con specifica attestazione resa dal Gestore dell'OCC;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica che svolge attualmente attività di lavoro dipendente, risultando cessata da oltre un anno la pregressa attività d'impresa svolta (l'impresa individuale di cui era titolare il KUMAR è stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 2017) e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art.2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 566.313,31 - di cui ben € 521.140,88 nei confronti di Agenzia delle Entrate derivanti dalla pregressa attività d'impresa - il debitore non dispone di patrimonio immobiliare o mobiliare ma del solo reddito da lavoro, pari a ca. € 13.000 annui, chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni (gli immobili di cui era titolare sono stati, l'uno pignorato e venduto in sede esecutiva nel 2011, e gli altri ritrasferita alla banca ipotecaria a saldo de debito);
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- rilevato che nel caso in esame la somma indicata dal debitore, pari a € 300 mensili, oltre a € 300 in corrispondenza della tredicesima mensilità, da versarsi per un periodo di tre anni appare congrua in considerazione del reddito lordo annuo e delle spese mensili necessario al mantenimento proprio e della moglie;
- ritenuto, quanto all'acquisto di un'autovettura per recarsi al lavoro, che non vi è necessità

di rilasciare alcuna autorizzazione ove i denari necessari per l'acquisto vengano messi a disposizione da terzi con rinuncia al rimborso, come prospettato dal debitore, con la conseguenza che il Liquidatore, accertato il rispetto di tale condizione, potrà successivamente all'acquisto richiedere l'autorizzazione a non trascrivere su tale bene la presente sentenza, lasciandola al di fuori dei beni da liquidare;

- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

**P.Q.M.**

**DICHIARA APERTA**

**LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

di **GULSHAN KUMAR** (c.f. KMRGSH67R22Z222R), residente a Forlimpopoli, via A. Diaz n. 64

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**;

Liquidatore il gestore dell'OCC **già incaricato** dott.ssa **ILARIA BELLINI**, con studio in Forlì, via A. Garibaldi n. 12;

**ORDINA**

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

**ORDINA**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del

Liquidatore

### **AVVERTE**

**che** dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

**che** non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

**che** alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

### **STABILISCE**

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 300 mensili per 13 mensilità (tenendo conto della tredicesima mensilità) che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura e in ogni caso per un minimo di 3 anni, salva facoltà di successiva modifica dell'importo ove dovessero migliorare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

### **AVVERTE**

Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del

provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

### DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare al termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

## AVVERTE IL LIQUIDATORE

**che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;  
**che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;  
**che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;  
**che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;  
**che** dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;  
**che** in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

## ORDINA

**che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati

## DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.  
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 15/09/2022

Il Presidente

*dott. Rossella Talia*

Il Giudice rel. ed estensore

*dott. Barbara Vacca*